



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali



Nota di sintesi

N. 3 - gennaio 2023

A.S. 330 - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo protocollo, fatto a Ginevra il 22 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

Iniziativa	Parlamentare
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	16 novembre 2022
Data di assegnazione	17 gennaio 2023
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 9 ^a (Industria e agricoltura), 10 ^a (Sanità e lavoro)
Oneri finanziari	Senza oneri

Contenuto delle convenzioni

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, governativo, di ratifica delle medesime convenzioni, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 986).

Ricorrendone i requisiti, il disegno di legge può dunque essere esaminato con la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento del Senato.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne.

Lo scopo delle convenzioni in oggetto è contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre, mediante un'azione coordinata, con la partecipazione di tutte le parti interessate. Le intese internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

La **Convenzione n. 155 del 1981**, composta di 30 articoli, definisce i principi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro.

Il documento chiede altresì agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia.

La Convenzione definisce altresì gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro ma anche alla collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene.

Il **Protocollo relativo alla Convenzione n. 155**, risalente al 2002, composto di 12 articoli, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

La **Convenzione n. 187 del 2006**, composta di 14 articoli, fornisce indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate.

La Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale atta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza.

Il testo dispone che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e

ogni altro strumento rilevante in materia, autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché misure volte a promuovere, a livello di impresa la cooperazione fra le parti.

Gli Stati hanno poi l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'**autorizzazione alla ratifica** e all'**ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 fissa una clausola di **invarianza finanziaria**.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in **entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica, per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polveri